

D.R. n.

Prot. n.



IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 3.6.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.6.2024, in vigore dal 12.7.2024, ed in particolare l’art. 13 “ Rettore/Rettrice”- comma 28; ;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 dell’8.2.2024;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l’art. 24, così come modificato dall’art. 14 del D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.6.2022 n. 79;
- Visto il D.R. n. 78 dell’8.2.2024 con il quale è stato emanato il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022”;
- Visto il D.M. 2.5.2024 n. 639 “Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della L. 30.12.2010 n. 240”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9.5.2024;
- Considerato pertanto che si rende necessario espungere il I comma dell’art. 18 “Norme transitorie e finali” del sopracitato Regolamento: “In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali”;
- Visto il D.M. 21.10.2024 n. 1658 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 254 del 29.10.2024;
- Considerato che l’art. 5 del D.M. sopracitato prevede che “Gli Atenei adottano gli atti necessari all’attuazione del presente decreto entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso”;
- Considerato pertanto che si rende necessario modificare entro il 27.1.2025 il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022” recependo i criteri di cui al D.M. 21.10.2024 n. 1658;
- Considerato che le sedute degli Organi Accademici sono previste per il giorno 30.1.2025 e pertanto non è possibile far approvare preventivamente le modifiche da apportare al Regolamento sopracitato;
- Visto l’art. 13 “ Rettore/Rettrice” - comma 28 - dello Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, il quale prevede che il Rettore adotti, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (ed eventualmente anche di altri organi e strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
- Salvo ratifica del Senato Accademico;
- Salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

- A) L’integrazione del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022” con l’inserimento dell’art. 17 Bis così come sottoriportato:

**ART. 17 BIS
CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK NEL RUOLO DI
PROFESSORI DI II FASCIA
CRITERI DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL D.M.
21.10.2024 N. 1658**

1. Il/La ricercatore/trice è valutato/a con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli/alle studenti/esse, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del D.L. 30.4.2022, n. 36.
2. L'attività didattica e di servizio agli/alle studenti/esse sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
 - b) il livello di servizio assicurato dal/dalla ricercatore/trice agli/alle studenti/esse, come valutato da questi/e ultimi/e attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'Ateneo posti a servizio degli/delle studenti/esse;
 - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente comma;
 - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di *governance*; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.
3. Per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:
 - a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore/trice a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 28.2.2022, n. 268;
 - b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del Regolamento (EU) n. 1291/2013;
 - c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore/trice del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22.7.2022, n. 919;
 - e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato/a il/la ricercatore/trice;
 - j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del/della candidato/a e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato/a il/la ricercatore/trice.
4. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:
- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
 - b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
 - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
 - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.
5. La valutazione della consistenza e la qualità della produzione scientifica del/della ricercatore/trice, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del/della ricercatore/trice nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
6. Il D.M. 4.8.2011, n. 344 continua ad applicarsi in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente art. 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-terdecies e 6-sexiesdecies, del D.L. 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui piani straordinari, per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella Legge 30.12.2010 n. 240.
7. Il D.M. 4.8.2011 n. 344 continua altresì ad applicarsi ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della Legge 30.12.2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente al 29.10.2024.
- B) La modifica dell'art. 18 del "Regolamento per l'assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 come

modificato dalla Legge 79/2022” a cui è stato espunto il I comma “In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali”.

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">ART. 18 NORME TRANSITORI E E FINALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali 2. Il “Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. n. 72 del 7.2.2024 continua ad applicarsi alle procedure di reclutamento di RTDA e RTDB bandite prima dell’entrata in vigore della Legge 79/2022 (30.6.2022) e alle procedure di RTDA bandite nei 36 mesi successivi all’entrata in vigore della Legge 79/2022 in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27 e alle procedure RTDB bandite entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge 79/2022. 3. Le disposizioni dell’art. 11 “Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)” del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow” emanato con D.R. n. 713 del 5.11.2024, continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell’inquadramento a professore associato. 	<p style="text-align: center;">ART. 18 NORME TRANSITORI E E FINALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il “Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. n. 72 del 7.2.2024 continua ad applicarsi alle procedure di reclutamento di RTDA e RTDB bandite prima dell’entrata in vigore della Legge 79/2022 (30.6.2022) e alle procedure di RTDA bandite nei 36 mesi successivi all’entrata in vigore della Legge 79/2022 in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27 e alle procedure RTDB bandite entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge 79/2022. 2. Le disposizioni dell’art. 11 “Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)” del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow” emanato con D.R. n. 713 del 5.11.2024, continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell’inquadramento a professore associato.

Segue Decreto n.

Il “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022”, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 78 dell’8.2.2024 e sarà pubblicato nell’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo.

Siena,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari) *

Responsabile del procedimento: dott. Maurizio Ferretta *

Compilatrice: Paola Rustici

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse